

STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato

“PICCOLE ORME -PROGETTO NATURA V.C.O.”

ART. 1

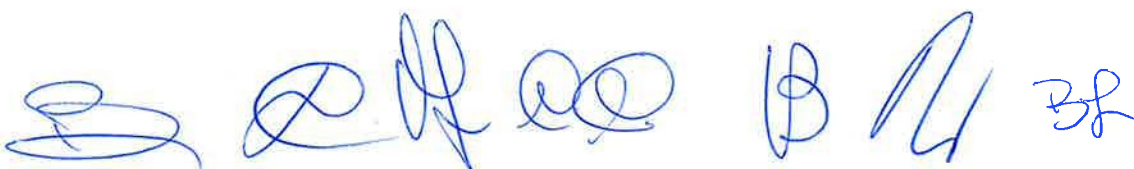
(Costituzione-Denominazione – sede - durata)

- 1) È costituita conformemente alla Carta costituzionale nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e della normativa vigente in materia, l'Organizzazione di volontariato “PICCOLE ORME-PROGETTO NATURA V.C.O. ODV”, siglabile **"PRO V.C.O. ODV"** che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
- 2) L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
- 3) L'organizzazione ha sede legale in via Pedolazzi, s.n. Loc. “Cavalieri” nel comune di Gravellona Toce (VB).
- 4) Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 5) La durata dell'associazione è illimitata ed essa può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la maggioranza prevista dall'art. 11 del presente statuto.

ART. 2

(Scopi e finalità)

- 1) L'ODV è apartitica e aconfessionale a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge di:
 - Promuovere il recupero, la cura e la riabilitazione della fauna selvatica ferita, malata o orfana, con l'obiettivo di reintrodurla in natura;
 - Contribuire alla protezione e alla conservazione della biodiversità e degli habitat naturali;
 - Diffondere la conoscenza e il rispetto per gli animali e gli ecosistemi, organizzando attività educative, incontri e campagne informative;
 - Supportare e promuovere progetti di ricerca scientifica che abbiano come focus la fauna selvatica e la tutela dell'ambiente;
 - Allestire e gestire strutture idonee per l'accoglienza e la cura temporanea degli animali in difficoltà;
 - Stabilire collaborazioni con altre organizzazioni, enti pubblici e privati, università e centri di ricerca per favorire sinergie nel campo della tutela ambientale;
 - Effettuare attività di monitoraggio e sorveglianza degli habitat naturali per prevenire e contrastare azioni dannose per la fauna;
 - Fornire supporto e consulenza alla comunità locale in materia di gestione degli animali selvatici e di promozione del rispetto per l'ambiente.
- 2) L'associazione di volontariato si prefigge dunque lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale in ambito ambientale. Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la sua esistenza. Impiegherà gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. Potrà avvalersi, per lo svolgimento dei suoi scopi istituzionali, della collaborazione di esperti del settore.



ART. 3 (Attività)

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2, l'ODV si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: lettere b) ed e) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ODV intende occuparsi di:

- a. ritiro, recupero, ricovero, stabulazione e alimentazione degli animali selvatici feriti o comunque inabili alla vita libera;
- b. attività e terapie di recupero degli animali raccolti, con costante controllo veterinario;
- c. monitoraggio costante delle degenze, con raccolta dati finalizzata alla divulgazione e alla informazione di personale veterinario, istituzioni scientifiche e di ricerca;
- d. attività divulgative e di educazione ambientale, finalizzate a promuovere la tutela della natura (tramite libri, filmati, eccetera) e a diffondere l'interesse per gli animali anche selvatici, al fine di aumentare le iniziative per la loro tutela;
- e. attivazione e gestione di un Centro di recupero della fauna selvatica (CRAS);
- f. promozione e organizzazione di iniziative per il reperimento di risorse finanziarie finalizzate:
 1. al mantenimento ed alla cura degli animali ospitati al centro;
 2. all'approvvigionamento di derrate alimentari per l'allattamento, lo svezzamento ed il mantenimento degli stessi;
 3. all'allestimento o ammodernamento di strutture atte al ricovero e all'assistenza degli animali conferiti al centro e l'adeguamento delle stesse agli standard previsti dalla normativa;
 4. all'acquisto di attrezzature ed altri ausili tecnici, sanitari, di diagnostica e cura.

2) Dette attività sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore ed ss.mm.ii., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio direttivo ed approvata in nell'assemblea degli associati, che ne attestano il carattere secondario e strumentale nel documento di bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2007 e ss.mm.ii.

4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa esibizione di regolare documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli associati.

5) Ogni forma di rapporto economico con l'ODV, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

6) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del DLGS 117/2017.

7) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.



In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al trenta per cento del numero dei volontari.

ART. 4 **(Patrimonio e risorse economiche)**

1) Il patrimonio dell' ODV è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell' ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all' ODV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L' ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative annuali e contributi degli associati;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
- f) attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

3) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

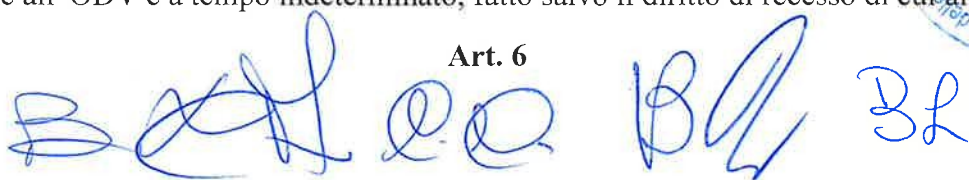
5) È fatto divieto di dividere anche in forme indirette gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 **(Associati)**

1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche e le ODV, in numero non inferiore a sette persone fisiche e tre organizzazioni di volontariato, che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all' ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6





(Criteri di ammissione ed esclusione)

1) L'ammissione di un nuovo associato, regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta, è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell' ODV. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea degli associati entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

3) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di associato è intrasmissibile.

4) La qualità di Associato si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' ODV con un preavviso di almeno 30 giorni;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto;

5) L'esclusione o la decadenza degli associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

7) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate né sul patrimonio dell'ODV.

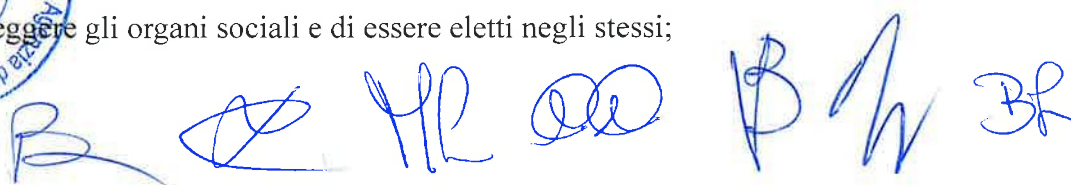
Art. 7

(Diritti e Doveri dei soci)

1) Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV e alla sua attività. In modo particolare:

a) Gli associati hanno diritto

- di partecipare a tutte le attività promosse dall' ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;



The image shows a circular stamp on the left, partially overlapping the text. The stamp contains the text "Direzione Provinciale", "Ufficio", "Assistenza", "ODV", and "Ente". To the right of the stamp, there are several handwritten signatures in blue ink, including "R", "Z", "HR", "OO", "B", "h", and "BR".

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

b) Gli associati sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'ODV;

- al pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti dall'Assemblea degli associati. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 (Organi dell' ODV)

1) Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

Art. 9 (Assemblea degli associati)

1) L'Assemblea degli associati, l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati, fondatori e successivamente ammessi.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. È ammessa un'unica delega.

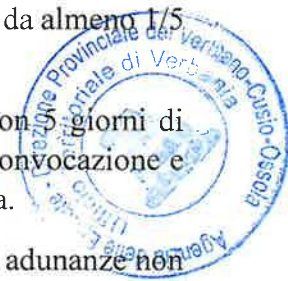
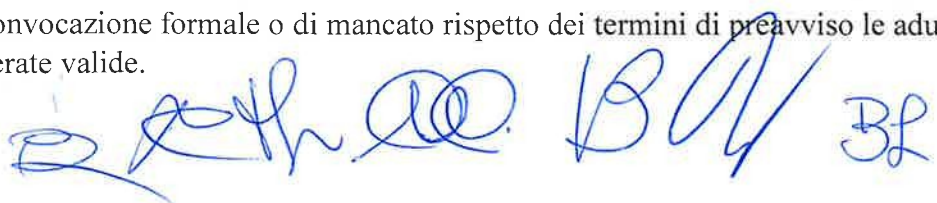
4) Gli associati possono intervenire in Assemblea ed esprimere il proprio voto anche da remoto in via elettronica/telematica ai sensi dell'apposito regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea nomina un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da **almeno 1/5** (un quinto) degli associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, **con 5 giorni di anticipo** e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso le adunanze non sono mai considerate valide.



9) Le deliberazioni assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati, anche quelli assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 **(Assemblea ordinaria degli associati)**

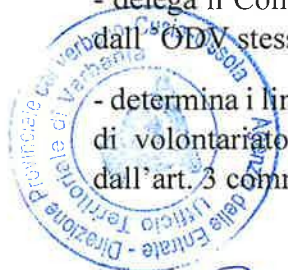
1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, se è presente qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;



[Handwritten signatures in blue ink]

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

7

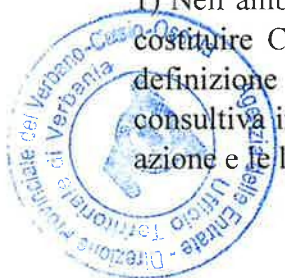
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 ;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di adesione ed esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.
- 9) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano argomenti su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.
- 10) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta.
- 11) I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota.
- 12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13 (Presidente)

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti a seguito di incarico formale dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 14 (Comitati Tecnici)

- 1) Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.



Art. 15
(Scioglimento)

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) e, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16
(Norme finali)

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Roberto Pella
Alto del
Meo dei Lucio
Carlo Schramm
Valeria Brocca
Primo Taf
Boris Tomarelli



